

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
ROMA

===== *** =====

ARTICOLO. 1

(OGGETTO E PRINCIPI)

1.1. È Istituito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma; funzionamento ed organizzazione vengono disciplinati dalle disposizioni del presente Regolamento, redatto nel rispetto dei principi e delle norme previste dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (d'ora in avanti anche "CCII"), e successive modifiche ed integrazioni, anche di natura regolamentare. Per le domande depositate e le Procedure aperte nella vigenza della L. 3/2012, si rimanda al precedente testo di Regolamento, in ragione di quanto previsto dall'art. 390 CCII in termini di disciplina transitoria.

1.2. Il presente Regolamento, pertanto, ha la funzione di disciplinare l'organizzazione interna, l'attività di gestione delle Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, di liquidazione controllata del sovraindebitato ed esdebitazione, previste per i debitori indicati all'art. 2, comma primo, lett. c) CCII.

1.3. Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

~~1.4. L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento~~

dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha sede in Roma alla Piazza Cavour nel Palazzo di Giustizia, presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. Potranno essere inseriti nel Registro dei Gestori gli Avvocati iscritti al Foro di Roma.

ARTICOLO 2

(ORGANO E UFFICIO)

2.1. Al fine di assicurare il funzionamento e l'elevata qualità dell'attività dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito per brevità anche solo l' 'ORGANISMO'), viene istituito il seguente Organo:

i) il 'REFERENTE';

2.2. L'Organo di cui al presente Regolamento non è munito di propria capacità e/o soggettività giuridica, né autonoma capacità di spesa e dovrà sempre operare, limitatamente ai poteri ed alle facoltà conferite, nel rispetto del Regolamento.

2.3. Per il migliore funzionamento dell'Organo di cui al punto precedente, è istituito anche il seguente ufficio:

i) la Segreteria Amministrativa;

2.4. Eccezion fatta per il personale dipendente, tutte le altre cariche di partecipazione all'Organo ed all'Ufficio, sono onorarie e, pertanto, a titolo gratuito.

2.5. L'Organo e l'Ufficio componenti l' 'ORGANISMO' sono siti presso la sede di quest'ultimo, salva la possibilità di istituire sedi periferiche e/o distaccate.

ARTICOLO 3

(IL PRESIDENTE DEL COA)

3.1. Il Presidente del COA nomina il 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO'.

ARTICOLO 4

(IL 'REFERENTE' DELL' 'ORGANISMO')

4.1. Ogni decisione e/o politica di indirizzo non prevista dal presente Regolamento è attribuita al 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO'.

Il 'REFERENTE' è la persona fisica munita di adeguato grado di autonomia e professionalità, che ha il preciso compito di indirizzare e coordinare l'attività dell'"ORGANISMO" stesso, in ragione e nel rispetto del presente Regolamento.

4.2. La revoca dalla nomina del 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO' potrà essere pronunciata, con apposita decisione del Presidente del COA, per constatato inadempimento ai doveri d'ufficio dello stesso, ovvero per gravi motivi ed accadimenti occorsi *extra moenia*, anche di matrice morale e/o etica.

4.3. Il 'REFERENTE' dell'"ORGANISMO", guida e coordina l'organismo, agendo in modo indipendente, con particolare riguardo alle seguenti attività:

i) tenuta e cura del Registro dei Gestori;

ii) tenuta e cura del Sito internet, delle pubblicazioni e delle pubblicità obbligatorie dell' 'ORGANISMO';

iii) tenuta e cura del registro degli affari di gestione della crisi, di seguito denominato Registro delle Procedure, anche per quanto riguarda i rapporti tra l'"ORGANISMO" e il Ministero della Giustizia e pure al fine di aggiornare il Registro stesso tenuto presso tale Ministero;

iv) nomina, revoca e sostituzione dei singoli Gestori delegati alla composizione delle crisi da sovraindebitamento, alla liquidazione controllata del sovraindebitato ed alla esdebitazione;

v) svolge, inoltre, tutte quelle attività necessarie a porre in essere tutte le

formalità e le attività proprie dell' 'ORGANISMO', così come espressamente previste dalla normativa vigente.

4.4. Il 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO' inoltre, nomina, se del caso, l'eventuale coadiutore del Gestore e se necessario gli esperti per la stima dei beni attingendo all'elenco dei CTM iscritti presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma a prezzi convenzionati.

ARTICOLO 5

(ATTIVITÀ DEL REFERENTE')

5.1. Il 'REFERENTE', inoltre, provvede a:

- i) raccogliere e collazionare, con attività di *back office*, le singole richieste di prestazione dei servizi resi dall'"ORGANISMO' e riportare il numero identificativo assegnato dalla Segreteria amministrativa in apposito registro;
- ii) collazionare ed organizzare, in appositi archivi, le comunicazioni ai creditori delle singole procedure di composizione effettuate dal Gestore, ovvero, quando previsto, delle proposte negoziali di composizione della crisi da sovraindebitamento ed esdebitazione;
- iii) inoltrare le osservazioni che fossero proposte dai creditori, curando, al contempo, l'inoltro ad indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione (art. 70, comma terzo, CCII), provenienti dai creditori, sempreché a ciò non sia stato espressamente delegato il Gestore;
- iv) ricevere e collazionare le comunicazioni contenenti l'indirizzo pec di ciascun creditore ex art. 70, comma secondo, CCII; sempreché a ciò non sia stato delegato il Gestore;

v) inoltrare la comunicazione di cui all'art. 78, comma primo, CCII, a tutti i creditori, della proposta e del decreto di apertura del procedimento;

vi) curare la ricezione e la collazione delle contestazioni ex art. 80, comma terzo, CCII, provenienti dai creditori, sempreché a ciò non sia stato espressamente delegato il Gestore, in ordine alle quali è prevista una specifica relazione dell'OCC perché il Giudice possa omologare il concordato minore, anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, qualora la proposta di soddisfacimento di questi risulti essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

vii) ricevere e collazionare le comunicazioni di adesione o assenza di essa alla proposta di concordato minore ex art. 78, comma secondo, lett. c) CCII ed eventuali contestazioni del ceto creditorio; sempreché a ciò non sia stato delegato il Gestore;

viii) svolgere tutte le attività amministrative e/o esecutive afferenti al buon funzionamento dell' 'ORGANISMO', comprese le formalità esecutive e le incombenze relative alla nomina, sostituzione e revoca dei Gestori;

x) vigilare e supportare il Gestore in tutte le attività, a quest'ultimo demandate dal CCII.

5.3. Il 'REFERENTE', quando non abbia a ciò esplicitamente delegato il singolo Gestore provvede a:

i) vagliare, anche a seguito di succinta relazione del Gestore nominato, i presupposti, l'ammissibilità, la fattibilità e la legalità della proposta di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore con particolare riguardo a quelle iniziative o atti che possano risultare in frode

ai creditori e, per l'esdebitazione, l'indicazione dell'esistenza degli atti del debitore impugnati dai creditori (art. 283, comma quarto, lett. c) CCII);

ii) ratificare le determinazioni del Gestore, assunte, se del caso, precise valutazioni scritte di esperti, circa il valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti del debitore, sui quali insiste causa di prelazione o altro diritto reale di garanzia, al fine di individuare la misura di realizzo, in tutti quei casi di liquidazione di tali beni e/o diritti, in cui il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore prevedano una misura di soddisfazione non integrale dei creditori muniti del relativo privilegio o diritto reale di garanzia;

iii) assicurarsi, contestualmente al deposito in tribunale della proposta di concordato minore (art. 76, comma quarto, CCII), ovvero di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68, comma quarto, CCII), e, comunque, non oltre sette giorni, dall'avvenuto conferimento dell'incarico che il Gestore abbia dato notizia all'agente di riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante per consentire agli stessi di comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti;

iv) verificare e licenziare, previa apposita stesura definitiva resa dal Gestore, la relazione prevista per la ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 68, comma secondo, CCII e per il concordato minore ex art. 76, comma secondo, CCII;

v) autorizzare eventualmente il Gestore al deposito della domanda ex artt. 67, comma primo (procedura di ristrutturazione dei debiti del

consumatore) e 76, comma primo (concordato minore), CCII;

vi) autorizzare, su indicazione e precisa determinazione del Gestore, quest'ultimo alla trasmissione al Giudice, unitamente alla domanda, delle relazioni di cui agli artt. 68, comma secondo e 76, comma secondo, CCII;

vii) autorizzare, su indicazione e precisa determinazione del Gestore, le eventuali modifiche al piano ex art. 70, comma sesto, CCII, nonché le comunicazioni di cui all'art. 70, comma ottavo, CCII;

viii) autorizzare il singolo Gestore a poter usufruire anche dell'ausilio di competenti agenzie per le trascrizioni di cui agli artt. 70, comma settimo e 80, comma primo, CCII, senza aggravio di spesa a carico della Procedura;

ix) valutare e se del caso approvare, su apposita stesura definitiva del Gestore, le proposte per la risoluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del concordato minore o nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, incaricando il Gestore stesso all'espletamento di tutte le comunicazioni relative;

x) dare ausilio al Gestore per la proposizione delle istanze per l'autorizzazione ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche;

xi) verificare e licenziare, su apposita richiesta del Gestore la relazione di cui all'art. 269, comma secondo, CCII, verificando che questi abbia dato tempestiva comunicazione della domanda, alle Agenzie di Riscossione e agli Uffici Fiscali, anche presso gli Enti Locali, competenti sulla base

dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

ARTICOLO 6

(IL REGISTRO DEI GESTORI)

6.1. È istituito il Registro dei Gestori cui affidare, in nome e per conto dell'ORGANISMO, le attività, gli adempimenti e/o gli incarichi relativi ai procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, di liquidazione controllata e della esdebitazione, di cui, rispettivamente, al Capo II (Sezioni II e III), al Capo IX e X del CCII e successive modifiche ed integrazioni.

6.2. La cura, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei Gestori è affidata al REFERENTE dell'ORGANISMO.

6.3. Il Registro dei Gestori è pubblico e l'ORGANISMO dovrà garantire la sua legittima consultazione, anche attraverso la creazione di un *link* all'interno del proprio sito internet.

6.4. L'iscrizione al Registro dei Gestori avviene su domanda dell'interessato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità e di onorabilità – richiesti dalla legge, dal Regolamento del Ministero di Giustizia (Decreto 24 settembre 2014 n. 202) – ed approvazione del Ministero della Giustizia.

6.5. I requisiti minimi di qualificazione professionale affinché si possa legittimamente essere iscritti nel Registro dei Gestori sono identificati nei requisiti previsti nella normativa attuale.

Resta fermo il dovere di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito della crisi da sovraindebitamento acquisito presso i corsi organizzati dal C.O.A., ovvero presso altri Ordini professionali, nonché presso un'Università pubblica o

privata.

6.6. È compito del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' vigilare su tutti i casi in cui il Gestore, anche temporaneamente, abbia perduto i requisiti previsti per l'iscrizione nel relativo Registro.

6.7. Verificatesi le ipotesi di cui al punto precedente, è compito del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO', previa convocazione per chiarimenti del Gestore, deliberare la sua cancellazione dal Registro dei Gestori.

6.8. È facoltà dei Gestori ammessi nel relativo Registro richiedere la propria cancellazione dal Registro medesimo, che sarà disposta previa verifica da parte del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' che il Gestore non abbia più in carico alcuna procedura e, per quanto riguarda gli eventuali incarichi nelle Procedure ancora attive, che si sia definitivamente provveduto a nominare nuovi Gestori effettivi. La delibera di cancellazione, che non preclude la reinscrizione, è presa dal 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' e confermata con PDG dal Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 7

(PROCEDURA DI NOMINA, REVOCA E SOSTITUZIONE DEL GESTORE E SUE
FUNZIONI)

7.1. Alla nomina del Gestore della singola procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ovvero per la proposizione della gestione della singola procedura di liquidazione di cui agli artt. 70, comma decimo, 268 e 270 CCII, ed esdebitazione, art. 282 CCII, provvede il 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO'.

7.2. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve

dichiarare per iscritto al 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

7.3. Il Gestore è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma terzo, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione ed alla esdebitazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il Gestore non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dell'impresa minore o agricola in forma collettiva.

7.4. Le singole nomine dovranno essere ispirate a principi di indipendenza, probità e trasparenza ed i nominati dovranno garantire, per l'intera durata dell'incarico, l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse, oggettivo e soggettivo, con l' 'ORGANISMO', e con la Procedura.

7.5. Ogni conferimento di incarico, ovvero di revoca e/o sostituzione, dovrà essere reso pubblico, con aggiornamento del Registro delle Procedure di composizione e relativa periodica comunicazione al competente Ufficio presso il Ministero di Giustizia, nonché diffusione, a cura del 'REFERENTE', all'interno del sito internet dell' 'ORGANISMO'.

7.6. Il Gestore della singola procedura viene scelto esclusivamente tra i nominativi presenti nel Registro dei Gestori di cui al precedente articolo. I

critéri di scelta devono essere volti a garantire un'equa distribuzione delle singole procedure tra tutti i Gestori, anche tenendo conto del grado di esperienza e competenza del singolo Gestore, oltreché della complessità e della problematicità legata alla importanza e alla tipologia di sovraindebitamento. Le nomine sono insindacabili e nessun altro Gestore può, per alcuna ragione, rivendicare e/o reclamare la funzione.

7.7. Il Gestore nominato dovrà provvedere, senza indugio, a manifestare l'accettazione espressa dell'incarico e dovrà celermente attivarsi per l'espletamento di tutte le formalità, gli adempimenti e le iniziative tese alla formazione della migliore e legittima soluzione della crisi da sovraindebitamento, assicurando, nel rispetto della legge e del presente Regolamento, la migliore assistenza al debitore in ognuna delle fasi delle procedure a cui questi ha dato impulso e/o ha avuto accesso.

7.8. Durante tutto il corso del suo mandato, il Gestore è obbligato a riferire al 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' il verificarsi di qualsiasi causa che lo ponga in conflitto d'interessi, ovvero che costituisca impedimento al preciso svolgimento del suo incarico, o ancora che determini la perdita, anche temporanea, dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente, nonché indicati negli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

7.9. Il 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO', una volta verificata, a qualunque titolo, la presenza di conflitto e/o di impedimento e/o di perdita dei requisiti in capo al singolo Gestore, con provvedimento motivato, dispone la sostituzione con altro Gestore, decidendo sugli eventuali oneri da liquidarsi, ovvero da richiedere in restituzione al Gestore revocato e/o sostituito.

7.10. In caso di sostituzione o revoca del Gestore, il 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' dovrà, senza indugio, porre in essere tutte le attività necessarie al fine di consentire la corretta esecuzione, nel corso del trasferimento, di ogni singola formalità della Procedura, con rispetto dei termini di legge, nonché garantire la corretta prosecuzione della Procedura stessa da parte del nuovo Gestore.

7.11. Il difetto di preciso adempimento da parte del singolo Gestore di tutte ovvero ognuna delle attività cui è obbligato in forza di legge e del presente Regolamento, anche riguardo alla motivata richiesta di restituzione degli eventuali compensi ricevuti, costituisce titolo per la sospensione e/o la cancellazione del Gestore stesso dall'Elenco dei Gestori.

7.12. Più in particolare, il Gestore nominato, dopo aver accettato l'incarico, deve:

- i) comunicare al richiedente l'accettazione della carica in relazione alla domanda presentata, a mezzo posta elettronica certificata ad imprese, professionisti e quanti ne siano in possesso o la abbiano comunicata, ed a mezzo raccomandata a.r. a tutti gli altri casi;
- ii) assistere, nelle procedure di cui ai Capi II, IX e X del CCII, in nome e per conto dell' 'ORGANISMO', nei limiti e nel rispetto delle previsioni normative e del presente Regolamento, il singolo debitore, effettuando, con professionalità e diligenza, una preventiva e scrupolosa valutazione dello stato di indebitamento, esaminata alla luce della documentazione consegnatagli dal debitore medesimo, ovvero desunta dalle informazioni legalmente ottenute nell'esercizio della sua funzione;
- iii) comunicare al richiedente, anche su disposizione del 'REFERENTE dell'

'ORGANISMO', l'accettazione o il rifiuto, ovvero la richiesta di integrazione documentale, della domanda presentata a mezzo posta elettronica certificata ad imprese, professionisti e quanti ne siano in possesso o la abbiano comunicata, ed a mezzo raccomandata a.r. a tutti gli altri;

iv) comunicare al debitore il preventivo del costo necessario per lo svolgimento della procedura;

v) vagliare i presupposti, la fattibilità e la legalità del contenuto e degli estremi del redigendo concordato minore o proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con particolare riguardo a quelle iniziative o atti che possano risultare in frode ai creditori e, una volta completato l'elaborato, sottoporlo, senza indugio, all'approvazione del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO';

vi) Il Gestore ovvero il collegio dei Gestori, nei casi di procedure che verranno ritenute più complicate dal 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO', è prevista la possibilità di avvalersi anche di tecnici ausiliari, così come stabilito dalla legge.

vii) sottoporre all'attestazione del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO', assunte, se del caso, precise valutazioni scritte di esperti (tecnici ausiliari), il valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti del debitore, con particolare riguardo a quelli sui quali insiste una causa di prelazione o altro diritto reale di garanzia, per individuare la misura di realizzo, nei casi di liquidazione di tali beni e/o diritti, in cui il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore preveda una misura di soddisfacimento non integrale dei creditori muniti del relativo privilegio o diritto reale di garanzia;

ix) assistere il debitore sovraindebitato nel deposito della proposta di

- concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, della domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato o di esdebitazione, allegando la sua relazione dettagliata una volta licenziata dal 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO', avendo comunque l'obbligo di collazionare tutta la documentazione richiesta dalla singola procedura;
- x) attivarsi, nel rispetto dei termini perentori di legge, per apportare le integrazioni richieste dal Giudice, ovvero, per quanto possibile, a produrre i documenti mancanti avendo cura, altresì, di comunicare al 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO' ogni modificazione e/o integrazione richiesta;
- xi) presenziare, in nome e per conto dell' 'ORGANISMO', ad ogni udienza del Procedimento, dando comunicazione dell'esito al 'REFERENTE';
- xii) trasmettere a tutti i creditori, in nome e per conto dell' 'ORGANISMO', ove raggiunto l'accordo, una relazione sulle manifestazioni di assenso o dissenso espresse e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, CCII, allegando il testo dell'accordo stesso;
- xiii) raccogliere le eventuali contestazioni dei creditori e, trascorsi dieci giorni, eseguire le relative formalità, come indicate nel presente Regolamento e dall'art. 70, comma sesto, CCII;
- xiv) comunicare, senza indugio, al 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO' ed al debitore la decisione del giudice in merito all'omologa del concordato minore, della ristrutturazione dei debiti del consumatore, l'emissione della sentenza di apertura della liquidazione controllata e del decreto nel caso di esdebitazione.

7.13. Il Gestore nominato, inoltre, per l'intera durata del suo mandato, ha il compito ed il dovere di:

i) vigilare sull'esatto adempimento dell'esecuzione del concordato minore o della ristrutturazione dei debiti del consumatore, notiziando per iscritto e senza indugio il 'REFERENTE' su eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione delle dette procedure;

ii) comunicare, senza indugio, al 'REFERENTE' ogni grave ostacolo all'esecuzione della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ovvero quando questo divenga impossibile da eseguire, specificando se le ragioni siano imputabili, o meno, al debitore;

iii) vagliare direttamente l'esatto adempimento e proporre al 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO' le ipotesi di risoluzione delle eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del concordato minore o della ristrutturazione dei debiti del consumatore e vigilare direttamente sull'esatto adempimento dello stesso;

iv) impegnarsi, in tutti i casi in cui, nell'interesse o a carico del debitore, sia richiesta o azionata la procedura di liquidazione dei beni ai sensi del Capo IX, CCII, ad adempiere, giusta la nomina dell' 'ORGANISMO', a tutte le formalità ed ai relativi oneri disciplinati dalla normativa, in quanto compatibili;

7.14. Il Gestore, al di fuori dei compensi riconosciutigli dall' 'ORGANISMO', o dal Giudice (in sede di liquidazione), non potrà mai richiedere ad alcuno pagamenti, compensi, indennizzi, emolumenti, e/o indennità e rifiutare ogni regalia e/o omaggio, per sé o in favore di terzi, che, direttamente e/o indirettamente, siano riconducibili alla attività di gestione della procedura o della liquidazione.

7.15. Il Gestore deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di

probità, dignità e decoro e svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza e diligenza.

7.16. Il Gestore deve impegnarsi, nell'interesse del debitore e nel rispetto delle posizioni creditorie e dei diritti dei terzi, ovvero, in caso di liquidazione, nell'interesse della Procedura e nel rispetto dei diritti del debitore, ad evidenziare e quantificare, con precisione, ogni posta creditoria e debitoria che componga lo stato attivo e passivo, presente e futuro, oggetto di liquidazione.

7.17. Il Gestore non può divulgare e/o comunicare, al di fuori dei compiti del proprio ufficio, nessuno dei dati che riguardano la procedura, pena la revoca immediata dell'incarico e, nei casi più gravi, valutati dal 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' nel rispetto della procedura e delle modalità indicate nel presente Regolamento, la cancellazione dal Registro dei Gestori.

7.18. Il Gestore in tutte le ipotesi in cui non sia obbligatorio rinunciare all'incarico, può comunque rimettere il mandato ricevuto, previa motivata istanza da presentarsi al 'REFERENTE'.

7.19. Il Gestore nominato, una volta rimesso il mandato, dovrà attendere la ratifica da parte del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' e, pertanto, resterà in carica, salvo gravi casi di incapacità e/o impossibilità, con obbligo di adempimento di ogni formalità della Procedura, sino a che il 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' non avrà comunicato il nominativo del nuovo Gestore incaricato. Il 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' provvede sui rapporti di dare/avere afferenti gli oneri da liquidarsi, tenendo conto del momento di cessazione dell'incarico e del lavoro svolto dal Gestore fino a tale momento.

7.20. Una volta terminata la Procedura, ovvero per l'ipotesi in cui il Gestore

sia stato sostituito o revocato dalla stessa, o a qualunque titolo cancellato dal Registro dei Gestori, questi sarà comunque tenuto a consegnare all'"ORGANISMO" tutti gli archivi e la documentazione detenuta in ragione del mandato conferito, con obbligo di cancellazione definitiva dagli archivi elettronici ed il divieto di divulgazione e diffusione di una e/o tutte le informazioni e/o i dati assunti, anche indirettamente, per effetto del suo incarico.

7.21. Il Gestore, una volta terminata la procedura, ovvero terminato il suo mandato, non potrà svolgere in seguito, e nei due anni successivi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

ARTICOLO 8

(IL REGISTRO DELLE PROCEDURE)

8.1. Unitamente al Registro dei Gestori è istituito il Registro delle Procedure, in cui sono riportati i dati degli affari di gestione della crisi, che rappresenta la fonte di aggiornamento, proveniente dall'"ORGANISMO", del Registro delle procedure di composizione tenuto presso il Ministero della Giustizia.

8.2. Il Registro delle Procedure, costituito in forma elettronica, riporta i seguenti identificativi: a) gli estremi del debitore e, nel caso di persona giuridica, anche del suo legale rappresentante; b) il Gestore nominato; c) il numero e la tipologia della procedura; d) l'aggiornamento dello stato della procedura e/o mutamento e/o cessazione della stessa.

8.3. Il Registro delle Procedure deve essere sempre accessibile e consultabile dai seguenti soggetti: a) Organo e componenti dell'Ufficio dell'"ORGANISMO"; b) Incaricati del Ministero della Giustizia; c) Gestore nominato, limitatamente ai dati afferenti alla procedura in carica; d) creditori

del debitore una volta avviata la procedura, sempre limitatamente ai dati afferenti alla procedura di certificato interesse; e) I pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, qualora la consultazione sia afferente alla specifica funzione esercitata.

8.4. Alla tenuta, alla cura e all'aggiornamento del Registro delle Procedure è demandato il 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO'.

ARTICOLO 9

(LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA)

9.1. La Segreteria Amministrativa è composta dal personale, nella consistenza ritenuta necessaria per la migliore gestione dell'ufficio, - così come deliberata dal 'REFERENTE'. Nel caso in cui l' 'ORGANISMO' non disponesse delle risorse economiche sufficienti, vi provvederà il 'C.O.A.', previa specifica delibera da assumersi su istanza motivata del 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO'.

9.2. Il 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO' è nominato dal 'C.O.A.' e dura in carica per l'intero periodo della consiliatura, con facoltà di essere rinominato per un ulteriore successivo mandato. La carica è svolta a titolo gratuito.

9.3. Il 'REFERENTE' coordina e dirige tutte le attività della Segreteria amministrativa.

9.4. La Segreteria amministrativa regola e gestisce il servizio di *front office* e in particolare:

- i) riceve la domanda di adesione alla procedura di composizione della crisi presentata dai soggetti che intendono ricorrervi;
- ii) fornisce informazioni di carattere generale in merito alla procedura, nonché in merito alla corretta compilazione della domanda, dando

assistenza se necessario;

iii) trasmette la domanda al 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' per le necessarie e successive attività procedurali di *back office* ;

iv) svolge tutte le attività necessarie a garantire il servizio di *front office*.

9.5. La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

9.6. La Segreteria amministrativa ha sede in Roma, presso la sede operativa dell'Organismo, ed ha il proprio *front office* aperto al pubblico nei giorni e con orari coerenti con l'afflusso dell'utenza e con le coperture finanziarie destinate al servizio.

ARTICOLO 10

(LA DOMANDA DI ADESIONE)

10.1. L'istanza di avvio della procedura di composizione della crisi deve essere presentata presso il *front office* nei giorni e nell'orario di apertura stabiliti, ovvero a mezzo pec utilizzando la pec del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, secondo il modulo predefinito disponibile presso gli uffici della Segreteria, ovvero scaricabile dal sito dell' 'ORGANISMO'.

Il debitore, con valore di autocertificazione ai sensi del DPR. 455/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà soddisfare i requisiti di legge e necessariamente:

a) Indicare i propri dati identificativi e, in caso di consumatore, i dati del

proprio nucleo familiare, allegando apposito certificato di stato di famiglia, e la presenza di comunione legale e/o consensuale afferente la massa attiva resa disponibile;

b) Indicare il ritenuto valore complessivo della propria esposizione debitoria, con elenco specifico dei creditori, indicazione delle somme ritenute essere dovute e delle cause di prelazione;

c) indicare i beni immobili e mobili registrati (e non) di proprietà;

d) Indicare eventuali atti di straordinaria amministrazione, che non costituiscano piccola liberalità, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) indicare i propri dati reddituali, allegando le dichiarazioni reddituali e se del caso le scritture contabili degli ultimi tre anni, con specifica dichiarazione o autocertificazione di conformità all'originale;

f) presentare copia di tutti gli estratti conto bancari degli ultimi cinque anni, compresi quelli estinti, ovvero, in mancanza, assumere preciso impegno di fornire gli stessi al Gestore nominato;

g) Indicare gli stipendi, le pensioni, i salari propri e dei suoi familiari e l'elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento proprio e del nucleo familiare;

h) rilasciare autorizzazione di accesso al proprio Cassetto Fiscale;

i) Indicare l'elenco di tutti gli eventuali contenziosi pendenti, in quanto conosciuti;

j) dichiarare di accettare le tariffe pubblicate sul sito Internet del COA di Roma;

k) è inoltre opportuno indicare:

- la possibilità di cessione di crediti futuri;

- eventuali garanti;
- eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;
- eventuali limitazioni all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito;
- eventuali limitazioni alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;
- se sia prevista moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;

l) dovrà altresì essere espressamente consentito l'esame e/o prodotta la documentazione relativa:

- alla centrale rischi della Banca d'Italia;
- alle segnalazioni sulla propria CRIF;
- al registro informatico dei protesti, mediante una visura o un certificato;
- all'archivio informatizzato CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria;
- all'estratto di ruolo e visura dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione;
- all'estratto di ruolo e visura dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate;
- all'estratto di ruolo e visura dei debiti nei confronti di Enti previdenziali e assistenziali;
- alle visure catastali presso Agenzia del Territorio servizi catastali e servizi registri immobiliari;
- alla situazione affidamenti con il sistema creditizio;

- alla relazione sulle ragioni che hanno portato alla situazione di crisi e alle attuali problematiche;
- alla formulazione di un ragionevole piano di risanamento o di garanzia di fattibilità del piano basato su fatti concreti e supposizioni verosimili;

m) dichiarare di autorizzare il trattamento dei propri dati che verranno trattati e conservati dall' 'ORGANISMO' per i soli fini e tempi della procedura;

10.2. La Segreteria amministrativa, ricevuta la domanda e i relativi allegati, dopo averne verificato l'effettiva completezza, attribuisce alla stessa un numero cronologico, forma il fascicolo e lo trasmette per le successive attività al 'REFERENTE'.

10.3. All'eventuale integrazione della documentazione da allegare alla domanda provvederà il Gestore nominato, rispetto alle esigenze di volta in volta da questi ritenute necessarie, salva la valutazione vincolante in merito determinata dal 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO', una volta interessato della specifica questione.

ARTICOLO 11

(INDENNITÀ ED ONERI)

11.1. Per avvalersi dei servizi dell' 'ORGANISMO' per la composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui al Capo II, Sezione II e III, del CCII, della liquidazione controllata del sovraindebitato di cui al Capo IX e della esdebitazione di cui al capo X della stessa legge, è dovuto dal debitore l'acconto per le spese dovute all'avvio del procedimento, pari ad euro 200,00, da versare con le seguenti modalità : bonifico bancario sul conto dedicato del COA (IBAN IT77Q0 1005 03207 0000 00000 891) ed il

compenso per l'attività posta in essere dall' 'ORGANISMO' che viene stabilito dal Gestore sentito il parere del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO', secondo i criteri di cui al D.M.24.9.2014, n. 202 (artt. 14 e ss.) e la tabella pubblicata sul sito Internet del COA di Roma. Al momento del conferimento dell'incarico il Gestore deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera (bassa - medio - alta), fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'art. 4, comma terzo, lettera c) del D.M. 202/2014. La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

11.2. Più in particolare, per le attività disciplinate nei citati Capi e Sezioni del CCII, in difetto di accordo con il debitore ovvero di un compenso direttamente liquidato dal Giudice, all' 'ORGANISMO' saranno dovute le indennità ed i compensi così come indicati e previsti dal richiamato D.M. n. 202/2014 e dalla tabella pubblicata sul sito Internet del COA di Roma.

11.3. In ogni caso, nell'ipotesi di domanda per la proposta di concordato minore, di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ovvero per la richiesta di liquidazione controllata di cui all'art. 269 CCII, il debitore dovrà corrispondere alla presentazione della domanda, un importo fisso in acconto pari al 20% (oltre IVA ed altri oneri legge) dei compensi stabiliti con le modalità indicate al punto 11.1. del presente articolo. Tali importi, dovranno essere comunicati al Giudice in sede di richiesta di liquidazione dei compensi, al fine di permettere il calcolo delle somme dovute a saldo.

Il Gestore, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e personali del debitore,

previa istanza documentata di questi ed ottenuto per iscritto il parere favorevole del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO', potrà consentire il mancato pagamento dell'acconto.

11.4. Il mancato versamento dell'acconto per l'avvio del procedimento non impedisce la ricevibilità della domanda da parte della Segreteria e la conseguente istruttoria da parte dell' 'ORGANISMO'.

11.5. Al momento del deposito della domanda di concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, della richiesta di liquidazione controllata di cui all'art. 269 CCII, di esdebitazione di cui all'art. 283, comma sesto, CCII, il debitore dovrà versare una somma in acconto pari al 30% (oltre IVA ed altri oneri di legge) dei compensi stabiliti dal tariffario di cui al punto 11.1. del presente articolo, ovvero pari al 50% in caso di mancato versamento dell'acconto richiamato al punto 11.3.

11.6. Gli acconti di cui ai punti 11.3 e 11.5 vengono corrisposti a titolo provvisorio e in ragione del rapporto tra privati che si viene ad instaurare nel momento in cui viene depositata l'istanza di nomina e conferito l'incarico al Gestore. Il saldo e, quindi, l'acquisizione a titolo definitivo delle somme già incassate, interverrà con il provvedimento di liquidazione dei compensi da parte del Giudice, così come previsto rispettivamente dagli artt. 71, 81, 275 e 283 CCII.

11.7. In ogni caso, previo accordo con il Gestore, il debitore potrà provvedere al pagamento in forma rateale.

11.8. In tutti i casi sopra disciplinati, è cura ed onere del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO' stabilire, nell'apposito regolamento, le misure e le modalità di liquidazione del compenso da riconoscersi al Gestore incaricato della

formazione della proposta di concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, ovvero della richiesta di ammissione alla liquidazione controllata del sovraindebitato.

11.9. Al Gestore incaricato saranno versati gli acconti ed il compenso, entrambi nella misura dell'80% corrisposto dal debitore al COA mentre il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

In nessun caso il Gestore nominato potrà rivendicare nei confronti dell' 'ORGANISMO' il pagamento di somme e/o emolumenti e/o indennità o indennizzi per le attività svolte in nome e per conto dell' 'ORGANISMO' stesso, qualora quest'ultimo non abbia preventivamente incassato, di volta in volta, il dovuto da parte dal debitore, ovvero dall'attività di liquidazione.

11.10. Il compenso del Gestore potrà essere corrisposto solo successivamente all'effettivo incasso delle somme spettanti all' 'ORGANISMO', nonché solamente se sarà garantita la liquidità sufficiente per onorare i compensi dei Gestori e le spese tutte di mantenimento, gestione e conduzione dell' 'ORGANISMO' stesso

11.11. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il 'REFERENTE' dell' 'ORGANISMO' dovrà riferire al Tesoriere del 'C.O.A.', il flusso degli incassi e dei pagamenti effettuati dall' 'ORGANISMO' relativi al periodo di riferimento, nonché, per quanto possibile, le previsioni di incasso e di spesa per il successivo trimestre.

ARTICOLO 12

(ESONERI E RIDUZIONI DI PAGAMENTO)

12.1. Possono essere previste agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare le vittime dell'usura e i soggetti appartenenti a fasce di basso reddito -

anche se non iscritti ad Associazioni – che intendono comunque accedere ad una procedura di composizione della crisi.

12.2. Le misure e le modalità di ammissione alle agevolazioni sopra indicate, vengono stabilite dal 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO'.

ARTICOLO 13

(COPERTURE ASSICURATIVE)

13.1. L' 'ORGANISMO', attraverso propria dotazione finanziaria o, qualora mancante, su apposita delibera del 'C.O.A.' deve sempre garantire copertura assicurativa per la responsabilità civile del proprio operato e di quello dei Gestori, stipulando idonea polizza con primaria Compagnia Assicuratrice, con massimale minimo annuo di € 1.000.000,00= (unmilione/00).

13.2. È fatta espressa previsione che la garanzia assicurativa dovrà coprire e garantire l' 'ORGANISMO' in tutti i casi in cui questo sia chiamato a rispondere per danni cagionati ai debitori ed a terzi, anche in caso di errori, omissioni, comportamenti attivi del proprio Organo, componenti ed ausiliari, nonché per quanto riguarda l'operato dei Gestori.

13.3. È facoltà dei Gestori munirsi, a loro volta, di apposita copertura assicurativa.

ARTICOLO 14

(PRIVACY)

14.1. I dati forniti a qualunque titolo all' 'ORGANISMO' ed al Gestore devono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della relativa procedura e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni nonché al Regolamento n.679/2016/UE – GDPR.

Il Gestore, unitamente alla relazione negativa, dovrà consegnare alla Segreteria la documentazione ricevuta al momento del conferimento dell'incarico e/o nel corso dell'istruttoria.

Al termine della procedura il Gestore consegnerà la documentazione ricevuta per l'intera procedura.

14.2. L'Organo dell' 'ORGANISMO' ovvero i Gestori, che a qualsiasi titolo intervengono nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, di liquidazione o di esdebitazione, non possono in alcun modo divulgare e/o diffondere e/o comunicare a terzi dati, fatti ed informazioni ivi apprese, e dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione con cui si assumono tale impegno.

14.3. I componenti dell' 'ORGANISMO', nonché i Gestori, dovranno altresì conservare, ai sensi delle richiamate disposizioni, il riserbo sui dati e sulle informazioni assunte nello svolgimento delle proprie attività per l'accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alla centrale rischi e alle altre banche dati pubbliche.

ARTICOLO 15

(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento, previa approvazione del Consiglio, nonché previa trasmissione al Ministero della Giustizia, entra in vigore a seguito della definitiva approvazione di quest'ultimo.

Allegato "A"

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'O.C.C.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo Gestore dell'Organismo di Composizione

della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione nel rispetto del presente regolamento e dei criteri minimi di cui al D.M. Giustizia 202/2014. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato per la gestione dell'incarico.

2. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

3. Il professionista incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale ed ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni ed in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

4. Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli. È tenuto soprattutto, nel più breve tempo possibile, a ritirare il fascicolo assegnatogli, sottoscrivere l'accettazione e contattare il debitore (ovvero il suo avvocato, se nominato).

5. Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti

contrari alla legge.

6. È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del 'REFERENTE dell' 'ORGANISMO', che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.